



Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza 2 COVID-19)

(Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo)

Modifica del 29 aprile 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 4f cpv. 5

⁵ Nell'acquisto di materiale medico importante, la Farmacia dell'esercito può assumere rischi calcolabili e, previa approvazione dell'Amministrazione federale delle finanze, derogare alle istruzioni vigenti e alla legge federale del 7 ottobre 2005² sulle finanze della Confederazione per quanto riguarda i rischi, concedendo per esempio acconti senza garanzie o copertura dei rischi valutari.

Art. 4h^{bis} Commercializzazione diretta da parte della Confederazione

¹ La Confederazione può distribuire il materiale medico importante di cui all'articolo 4d contro pagamento sul mercato, direttamente o tramite terzi.

Art. 4n cpv. 3^{bis} e 3^{ter}

^{3bis} Le mascherine facciali che non sono state sottoposte a una procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 10 ODmed possono essere immesse in commercio senza autorizzazione secondo il capoverso 1 se:

- a. sono immesse in commercio esclusivamente per un uso non medico; e

RS

1 RS 818.101.24

2 RS 611.0

- b. il loro funzionamento è stato dimostrato da un laboratorio svizzero di prova accreditato secondo la norma europea SN EN ISO/IEC 17025, 2005, «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»³.

^{3^{ter}} Le mascherine facciali immesse in commercio secondo il capoverso 3^{bis} non devono essere usate negli ospedali o negli studi medici per il contatto diretto con i pazienti.

Art. 5 Scuola dell'obbligo e offerta di servizi di custodia parascolastica

¹ L'insegnamento presenziale nella scuola dell'obbligo è consentito se è attuato un piano di protezione secondo il capoverso 2; i Cantoni decidono sullo svolgimento dell'insegnamento presenziale. Se non si svolge alcun insegnamento presenziale, i Cantoni mettono a disposizione un'offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica.

² L'UFSP definisce, in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, i provvedimenti con i quali ridurre al minimo il rischio di trasmissione per bambini e adolescenti, nonché per le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica.

³ Le strutture di custodia collettiva diurna e le altre offerte di servizi di custodia parascolastica devono rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. L'articolo 6a si applica per analogia.

⁴ L'autorità cantonale competente controlla l'attuazione dei piani di protezione.

Art. 5a Scuole del livello secondario II e del livello terziario e altri centri di formazione

¹ Le attività presenziali nelle scuole del livello secondario II e del livello terziario e in altri centri di formazione sono vietate. Sono fatte salve le attività presenziali a cui partecipano fino a cinque persone.

² Durante le attività presenziali consentite devono essere rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Gli articoli 5 capoverso 2 e 6a si applicano per analogia.

³ Gli esami nei centri di formazione secondo il capoverso 1 possono essere svolti se sono rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale e le prescrizioni di cui al capoverso 2.

⁴ L'autorità cantonale competente controlla l'attuazione dei piani di protezione.

³ Il testo di questa norma può essere consultato all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Hallerstrasse 7, 3000 Berna 9; può inoltre essere richiesto, contro pagamento, all'Associazione svizzera di normalizzazione (ASN), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

Art. 6 cpv. 1^{bis}, 2 lett. a e d, nonché 3–5

^{1bis} Le grandi manifestazioni con oltre 1000 persone sono vietate.

² Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

- a. *Abrogato*
- d. strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di protezione secondo l'articolo 6a e che lo mettano in atto:

- a. negozi e mercati;
- b. negozi di cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;
- c. esercizi o strutture che offrono servizi quali banche, uffici postali, agenzie di viaggio; fanno eccezione le strutture di cui al capoverso 2 lettere b–d;
- d. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;
- e. musei, nonché biblioteche e archivi, ad eccezione delle sale di lettura;
- f. stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;
- g. pubblica amministrazione;
- h. strutture sociali (p. es. centri di consulenza);
- i. strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale;
- j. alberghi e strutture ricettive, nonché aree di sosta per roulotte e camper previste per la locazione di lunga durata o destinate ai nomadi;
- k. funerali nella cerchia familiare e degli amici più stretti.

⁴ Nel settore dello sport sono consentite le attività seguenti, compreso l'uso delle strutture e degli impianti sportivi necessari a tale scopo:

- a. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a cinque persone;
- b. gli allenamenti di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a cinque persone oppure in squadre di competizione a composizione stabile;
- c. gli allenamenti di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica;
- d. le competizioni sportive a esclusione del pubblico:
 1. delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica, o

2. alle quali partecipano esclusivamente atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale.

⁵ Per le attività secondo il capoverso 4 deve essere elaborato un piano di protezione secondo l'articolo 6a da parte:

- a. dei gestori degli impianti utilizzati per dette attività; e
- b. degli organizzatori di dette attività, segnatamente delle società.

Art. 6a cpv. 1, frase introduttiva e 2-4

¹ I gestori di strutture e gli organizzatori di attività e manifestazioni di cui all'articolo 6 capoversi 3 e 4 devono garantire, mediante l'elaborazione e l'attuazione di un piano di protezione, che sia ridotto al minimo il rischio di trasmissione per:

² L'UFSP definisce in collaborazione con la SECO le prescrizioni legali in materia di salute e lavoro per i piani di protezione. Definisce in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport le prescrizioni per i piani di protezione secondo l'articolo 6 capoverso 5.

³ Le associazioni di categoria, professionali o sportive elaborano per quanto possibile piani generali per il rispettivo settore o ambito che tengano conto delle prescrizioni di cui al capoverso 2. A tal fine consultano le parti sociali.

⁴ Per l'elaborazione dei loro piani di protezione, i gestori e gli organizzatori si basano di preferenza sui piani generali del loro settore di cui al capoverso 3 o direttamente sulle prescrizioni di cui al capoverso 2.

Art. 7c cpv. 1

¹ Sono vietati gli assembramenti di più di cinque persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi; fanno eccezione gli assembramenti di bambini nelle aree per la ricreazione.

Inserire prima del titolo del capitolo 5

Art. 10abis Assunzione delle spese per le analisi diagnostiche di biologica molecolare

¹ Se le spese per le analisi diagnostiche di biologica molecolare per il SARS-CoV-2 effettuate su persone sintomatiche che soddisfano i requisiti clinici conformemente ai criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 22 aprile 2020⁴ non sono rimborsate secondo la legge federale del 18 marzo 1994⁵ sull'assicurazione malattie e la legge federale del 20 marzo 1981⁶ sull'assicurazione

⁴ Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione.

⁵ RS 832.10

⁶ RS 832.20

contro gli infortuni, le analisi sono considerate come visite mediche ordinate secondo gli articoli 31 capoverso 1 e 36 LEp.

² In questi casi, conformemente all'articolo 71 lettera a LEp, le spese sono assunte dal Cantone in cui la persona è domiciliata.

Art. 12 cpv. 8–12

⁸ *Abrogato*

⁹ Fatti salvi i capoversi che seguono, il capitolo 3 (art. 5–8) e l'articolo 10^f capoversi 1, 2 lettera a e 3 lettera a si applicano fino all'8 giugno 2020.

¹⁰ L'articolo 6^b si applica fino al 30 giugno 2020.

¹¹ L'articolo 6 capoverso 4 lettera d si applica fino al 31 luglio 2020

¹² L'articolo 6 capoverso 1^{bis} si applica fino al 31 agosto 2020.

II

¹ Fatti salvi i capoversi che seguono, la presente ordinanza entra in vigore l'11 maggio 2020 alle ore 00.00.

² L'articolo 4ⁿ capoversi 3^{bis} e 3^{ter} entra in vigore retroattivamente il 24 aprile 2020.

³ Gli articoli 4^f capoverso 5, 4^h^{bis} e 10^a^{bis} entrano in vigore il 30 aprile 2020 alle ore 00.00⁷.

⁴ Gli articoli 6 capoversi 1^{bis} e 4 lettera d e 12 capoversi 11 e 12 entrano in vigore il 9 giugno 2020 alle ore 00.00.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷ Pubblicazione urgente del 29 aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

